



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA' DELLA DISFIDA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARLETTA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. n) DELLA L.R. n.2 DEL 07/02/2020 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ANIMALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BARLETTA

L'anno 2021 il giorno __ del mese di _____ in Barletta presso la residenza municipale del Comune di Barletta sita in Via ____ n. __,

Fra

il Comune di Barletta, rappresentato dal Dirigente del Settore Ambiente, Lavori Pubblici ed Edilizia, l'Arch. Donato Lamacchia, C.F. _____ che agisce e si vincola in nome e per conto del Comune di Barletta, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ e la associazione/i:

- Associaz _____
- Associaz _____
- Associaz _____

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione ha come finalità il rafforzamento della sinergia instaurabile tra il Comune e le Associazioni animaliste, per il perseguimento della tutela delle migliori condizioni di vita degli animali e in particolare dei cani e dei gatti versanti in situazione di necessità, la sensibilizzazione della cittadinanza alla corretta convivenza tra l'uomo e gli animali presenti sul territorio nonché la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Tale collaborazione è volta alla realizzazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione felina e canina randagia in ottemperanza alla vigente normativa.

Gli accordi stipulati con la presente convenzione valgono, inoltre, in quanto applicabili, alle specie animali riportate nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, e all'elenco relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Art. 2 - Requisiti propedeutici alla stipula della convenzione

Le Associazioni di volontariato animaliste e zoofile invitate a convenzionarsi risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. ____ della LR 02/2020;
- Iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato;

- Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) ovvero inesistenza di cause e/o situazioni che possano determinare l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

Art. 3 – Attività della convenzione

Le finalità di cui all'art. 1 sono messe in atto mediante una serie di azioni sinergiche tra gli uffici degli enti coinvolti e le associazioni convenzionate volte alla risoluzione delle criticità legate alla presenza degli animali sul territorio, nel rispetto delle norme e della collaborazione reciproca.

Tali attività sono con la presente svolte dalle associazioni protezionistiche che non hanno fini di lucro. (art. 20).

Nel dettaglio le azioni affidate alle associazioni convenzionate sono le seguenti:

- Interventi di primo soccorso e trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati che non rientrano nelle competenze del servizio sanitario regionale, da effettuarsi presso strutture veterinarie private;
- Assistenza e collaborazione con il medico veterinario incaricato dal Comune di Barletta nelle cure degli animali feriti e vaganti presenti sul territorio comunale.
- Assistenza degli animali feriti e vaganti, o che a giudizio del medico veterinario della ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria idonea;
- Trasporto e prelievo degli animali soccorsi e ricoverati presso le strutture veterinarie, nonché la loro ripresa, assistenza e rilascio sul territorio;
- Promozione e gestione delle adozioni e degli affidamenti;
- Supporto nella gestione della popolazione canina presente all'interno del rifugio comunale per cani per l'attività di esercizio fisico e di benessere generale degli animali, nel pieno rispetto del regolamento del rifugio vigente e in accordo con il gestore del rifugio;
- Censimento della popolazione animale presente sul territorio in collaborazione con l'ASL e la Polizia Locale;
- Collaborazione con il Servizio Veterinario competente per l'identificazione, registrazione e inserimento microchip, quest'ultimo nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto, e relativa iscrizione all'anagrafe canina;
- Promozione di campagne di sensibilizzazione della popolazione canina presente presso il rifugio comunale mediante scatti e riprese fotografiche al fine di incentivare le adozioni;
- Protezione e controllo della popolazione felina sul territorio;
- Controllo e assistenza degli animali re-immessi nel territorio ai sensi dell'art.17 comma 3 della L.R. 02/2020;
- Cura e custodia dei gatti per il tempo necessario al loro reinserimento nel territorio;
- Redazione di una *Relazione mensile* all'interno della quale riportare i dati relativi alle attività svolte relativamente al soccorso degli animali, il rilascio sul territorio, la assistenza veterinaria, il procedimento di affido e adozione, criticità riscontrate nella esecuzione delle attività e possibili soluzioni per migliorare il servizio;
- Proposta di strategie volte alla limitazione delle nascite e lotta al randagismo (art.19 comma 5 LR 02/2020);

Art. 3.1 Attività di assistenza veterinaria

Con la presente convenzione l'associazione assicura l'istituto del pronto soccorso e, ove occorra, della cattura, in maniera continuativa per l'intero periodo di validità della presente, con reperibilità per ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette.

Per il soccorso e l'assistenza degli animali l'associazione convenzionata si avvale di medici veterinari liberi professionisti i cui nominativi saranno comunicati al Comune e che non si trovano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/2016.

Ad ogni animale, anche se provvisto di microchip identificativo, in assenza di persona che ne reclami la proprietà, ha diritto alle prestazioni di pronto soccorso.

Nel caso in cui sia reclamata la proprietà di un animale conferito in regime di pronto soccorso, al proprietario saranno addebitate le spese relative alle cure rese necessarie, a titolo di risarcimento nei confronti dell'Ente comunale.

Ai fini della reperibilità l'associazione mette a disposizione un numero di telefono/cellulare dedicato al servizio di intervento/soccorso/recupero degli animali nonché un indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni che si rendano necessarie. Nel caso si verifichino guasti tecnici o eventuali variazioni ai mezzi di comunicazione (cellulare e e-mail) queste dovranno essere tempestivamente comunicati agli uffici di competenza e al Comando di Polizia Municipale in modo da non determinare in alcun caso l'interruzione del servizio.

L'ente comunale lascia piena libertà ai convenzionati per l'organizzazione interna purché questa garantisca il massimo rispetto del servizio e la migliore efficienza nello svolgimento delle azioni previste dalla convenzione.

Art. 3.2 Attività di promozione e sensibilizzazione

Ai sensi dell'art. 20 della LR 02/2020 le associazioni convenzionate si assumono il compito di promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte a:

- Incentivare le adozioni o gli affidamenti degli animali d'affezione presenti presso il rifugio comunale;
- Sensibilizzare al rispetto degli animali, alla tutela della loro salute al fine di favorire un corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
- Rendere noto l'obbligo di registrazione mediante microchip degli animali di proprietà;
- Istruire circa la necessità di attuare metodi per il controllo e il contenimento della riproduzione degli animali d'affezione;

Tali attività di promozione e informazione saranno realizzate mediante campagne di sensibilizzazione che comprendono l'utilizzo di mezzi telematici quali siti web, social network, social media, canali radio-televisivi, report fotografici nonché iniziative sul territorio quali incontri con i cittadini, stand, volantaggio, ecc..

Art. 3.3 - Modalità di Gestione delle adozioni e dell'affido (art.9)

Il Comune di Barletta al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali promuove l'adozione e l'affidamento degli animali il cui procedimento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nella L.R. n.2 del 07/02/2020 e alla normativa nazionale di riferimento;

Alle associazioni convenzionate spetta la gestione del procedimento di adozione e affidamento degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari. Tale servizio sarà svolto mediante la valutazione con criteri oggettivi dell'idoneità di coloro che fanno richiesta di adozione o affidamento. Tutte le richieste di affido o adozione dovranno essere inoltrate al settore comunale di competenza.

All'atto dell'affido di animali a Enti o a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda in 4 copie, riportante tutte le informazioni utili e della quale una copia sarà consegnata all'affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario della ASL competente, una al competente ufficio del comune e infine una trattenuta

dall'Associazione. Per ogni adozione/affidamento si dovrà provvedere all'aggiornamento dello schedario relativo agli affidi.

Le richieste di affido/adozione potranno essere rigettate su opportuna motivazione basata sui criteri stabiliti con l'ente comunale.

Nella relazione mensile che l'associazione deve redigere deve essere illustrato l'andamento della campagna di affido/adozione con la specifica delle iniziative poste in opera al fine di favorire e promuovere il servizio.

Art. 3.4 - Protezione e controllo della popolazione felina sul territorio.

Alle associazioni convenzionate spetta la cooperazione con i gestori della colonie feline per il controllo e la pianificazione di interventi volti alla salvaguardia della territorialità, dell'igiene pubblica e della sterilizzazione dei gatti presenti sul territorio di Barletta.

Alle associazioni convenzionate si rimanda il compito di provvedere alle cure sanitarie necessarie al benessere dei felini, in coordinamento con i gestori delle singole colonie feline e con i servizi sanitari della ASL competente relativamente alle sterilizzazioni.

Art. 4 – Durata e validità della convenzione

La presente convenzione ha durata complessiva di 1 anno , dal __/__/__ al __/__/__, salvo i casi di risoluzione disciplinati al successivo art. 9 e potrà essere rinnovato per uguale periodo alle medesime condizioni, a giudizio dell'Amministrazione, mediante esplicito provvedimento.

Art. 5 – Risorse economiche e rendicontazione delle spese

Per tutto quanto previsto nella presente Convenzione il Comune di Barletta corrisponderà a titolo di compartecipazione economica finalizzata al rimborso spese sostenute dall'Associazione un contributo onnicomprensivo massimo annuale pari a complessivi Euro 15.000,00 (Quindicimila/00) per l'intero periodo precisato all'art. 3, (1 un anno);

Con il suddetto contributo l'Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere nei confronti del Comune, sia per gli oneri connessi che conseguenti e senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta che non siano stati preventivamente concordati con il dirigente di competenza e finanziati con apposito atto.

Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs .117/2017, il contributo si configura quale rimborso spese. Tra le spese rimborsabili vi sono quelle previste all'art. 56 del D.Lgs .117/2017, compresi gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui all'art.18 del Codice del Terzo settore. Il pagamento del contributo sarà corrisposto ogni tre mesi previo accertamento da parte del Comune della realizzazione delle attività/interventi convenuti mediante la presentazione delle relazioni mensili all'interno delle quali riportare i dati relativi alle attività svolte di cui alla presente convenzione con documentazione relativa alle spese sostenute nella esecuzione delle predette attività di pertinenza dell'Associazione.

Art. 6 – Obblighi assicurativi e responsabilità

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del personale e dei volontari incaricati sono a carico dell'Associazione, la quale è esclusivamente e direttamente responsabile con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e indennizzo nei confronti del Comune.

L'Associazione è perciò direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi in relazione a quanto previsto con la presente convenzione.

Per tutta la durata del periodo di cui all'art. 2, comma 1 il Comune è pertanto tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone, animali, e cose, che venissero provocati nel corso dello svolgimento delle attività/interventi previsti dalla presente convenzione.

L'Associazione deve possedere – ovvero stipulare qualora sprovvista – idonea polizza assicurativa da prodursi in copia all'atto della stipula della presente convenzione. Tale polizza assicurativa deve potere fornire la copertura a tutti gli associati, per il periodo di cui all'art. 2, comma 1, per i rischi di responsabilità civile per danni alle persone, alle cose e agli animali, nonché comprendere la copertura del rischio dei volontari addetti oltretutto di ogni altro possibile rischio derivante delle attività/interventi posti in essere, compresi quelli eventualmente provocabili dagli animali custoditi. Dovrà prevedersi inoltre per ogni associato una tessera o documento per il riconoscimento da parte delle autorità e le forze dell'ordine.

Art. 7 – Attività di supporto, vigilanza e controllo

All'ente comunale spetta il controllo nell'applicazione della presente convenzione, pertanto le associazioni sono tenute a rendicontare le attività svolte attraverso una *relazione mensile* volta a descrivere le azioni svolte, le spese sostenute, le criticità riscontrate, le soluzioni possibili per migliorare l'intervento congiunto riguardo la gestione degli animali. Il comune in qualunque momento può richiedere riscontri o disporre dei controlli sull'attività oggetto della convenzione ovvero promuovere azioni congiunte al fine di migliorare e rendere più efficiente il servizio.

Art. 8 – Obblighi tra le parti

Entrambe le parti convenzionate si impegnano reciprocamente a rispettare i compiti e i ruoli stabiliti con la presente convenzione, volgendo la propria azione alla migliore esecuzione del servizio, nel perseguimento delle finalità riportate nell'art.1, nell'interesse del bene pubblico.

Art. 9 – Osservanza delle norme

In riferimento allo svolgimento degli interventi e delle attività definite con la presente convenzione, l'Associazione è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia, e in particolare:

- L.R. 02/2020 e s.m.i.;
- D.Lgs. 117/2017;
- Legge n. 281 del 14/08/1991
- L.R. n.26 del 09/10/2006
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- D.Lgs. n. 50/2016;
- Statuto del Comune di Barletta;
- Regolamento Comunale n.99 del 13/11/2000 (Igiene e Sanità);
- Regolamento Comunale n. 41 del 07/11/2011 (Rifugio comunale per cani);
- Regolamento Comunale n. 58 del 11/11/2014 (Istituti di partecipazione).

Art. 10 – Interruzione e risoluzione della convenzione

Il Comune di Barletta si riserva la facoltà, che i convenzionati accettano, di interrompere *ad nutum* il rapporto di collaborazione in qualsiasi momento con un preavviso di dieci giorni.

Il Comune ha diritto di risolvere, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, la presente convenzione, con uno o più soggetti convenzionati, nel caso di mancato rispetto da parte del Soggetto di quanto convenuto ed in particolare per:

1. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione in presenza delle situazioni di seguito enunciate, fermo restando l'impegno dell'Associazione a garantire ad ogni modo la continuità nello svolgimento delle attività/interventi previsti in capo alla stessa e per un periodo di tempo necessario affinché il Comune possa provvedere al fine di evitare pregiudizio alla già raggiunta tutela degli animali del caso. Le condizioni per la risoluzione sono:
 - a. per inosservanze delle disposizioni normative vigenti;

- b. a seguite di reiterate inadempienze riguardo agli impegni assunti con la presente convenzione;
 - c. sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo.
2. Le eventuali inadempienze di cui alla lettera b. del comma 1 del presente articolo dovranno essere contestate a mezzo di raccomandata R. R., con fissazione di un congruo termine temporale per la relativa regolarizzazione.
 3. La risoluzione della presente convenzione produrrà, indipendentemente dalla ragione per la quale potrà avvenire, una variazione in diminuzione dell'entità del contributo forfettario comunale stabilito all'art. 5, comma 1, da quantificarsi in maniera proporzionale all'effettivo periodo di avvenuta esecuzione del rapporto convenzionale.

Art. 11 – Spese a carico dell'associazione

Sono a carico dell'Associazione tutte le eventuali spese accessorie e conseguenti in relazione alla stipula della presente convenzione, con rinuncia dell'Associazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Le parti convengono che eventuali controversie relative alla gestione e/o interpretazione del presente atto siano deferite in via esclusiva al Foro di Trani.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali e privacy

Ai sensi dell'art.6 del GDPR n.679/2016 "Regolamento Europeo su i trattamenti dei dati personali" i dati contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, per l'assolvimento dei relativi obblighi.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Barletta.

Art. 15 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle norme del codice civile e a quelle norme previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l'arch. Donato Lamacchia, dirigente del Settore Ambiente del Comune di Barletta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il convenzionati _____

Il legale rappresentante p.t.

Comune di Barletta

Il Dirigente del Settore Ambiente

Arch. Donato Lamacchia